


nel procedimento iscritto al n. 380 dell'anno 2010 N.C.,

per la risoluzione del conflitto negativo di competenza sorto a seguito del decreto del giudice tutelare di Tribunale di Varese, dell'11-12 gennaio 2012 e del decreto del giudice tutelare del tribunale di Busto Arsizio, dell'8-10 febbraio 2012,

nell'amministrazione di sostegno aperta, presso il Tribunale di Varese, in favore di T nato a ... il ... 1954, domiciliato in Gorla Minore, alla via ..., e sottoposto ad amministrazione di sostegno con decreto del Tribunale di Varese del n. 1167 del 27 novembre 2010, con designazione della sorella quale amministratore di sostegno, D, nata a ... e residente in Somma Lombardo alla via ...33



In data 13 marzo 2010, T proponeva, davanti al Tribunale di Varese, ricorso per la nomina di un'amministrazione di sostegno in suo favore, allegando di essere affetto da *schizofrenia paranoide residualizzata*, specificando di essere residente in Tradate, alla via ..., ma domiciliato in modo permanente in Gorla Minore (provincia di Varese), alla via ..., presso la C.P.A. "San ...", per un percorso riabilitativo a lungo termine.

L'esame del beneficiario veniva tenuto all'udienza del 19 maggio 2010 e, all'esito, veniva istituita in favore del T, amministrazione di sostegno a tempo indeterminato, con decreto depositato in Cancelleria in data 27 novembre 2010. Venivano designato amministratore di sostegno la sorella, D.

Con istanza del 3 dicembre 2011, l'amministratrice richiedeva il trasferimento della misura di protezione al Tribunale di Busto Arsizio. In difetto di specifiche allegazioni, corredate da motivazione, il Giudice Tutelare di Varese, con decreto del 7 dicembre 2011, rigettava l'istanza. In data 7 gennaio 2012, l'amministratrice presentava nuova istanza per il trasferimento dell'amministrazione di sostegno presso il circondario del Tribunale di Busto Arsizio assumendo che: 1) l'amministratrice era residente in Somma Lombardo e quivi abitava; 2) il beneficiario era permanentemente e stabilmente collocato nella struttura San ... di Gorla Minore.

Con decreto dell'11-12 gennaio 2012, questo Ufficio rilevava, in via preliminare, che sia il Comune di Gorla Minore (dimora abituale del beneficiario), sia il Comune di Somma Lombardo (residenza dell'amministratore) ricadevano sotto la giurisdizione del Tribunale di Busto Arsizio. Esaminava, dunque, i due distinti profili giuridici attraverso cui si snodava l'istanza dell'amministratore: trasferimento per la residenza dell'amministratrice; trasferimento per la dimora abituale del beneficiario.

Quanto al primo aspetto, l'istanza veniva giudicata non meritevole di accoglimento recependo l'insegnamento, sul punto, dei giudici di legittimità (a partire da: Cass. Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743) secondo i quali "resta indubbio che, in seno agli artt. 404 e ss. c.c., è stato disegnato un procedimento dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate". Ebbene: non è, allora, applicabile estensivamente o per analogia l'art. 343 c.c., previsto per la misura di protezione dell'interdizione. Si tratta della norma che, al comma II, consente il trasferimento della tutela nel luogo in cui si trasferisce il tutore. A parte le differenze funzionali tra i due istituti giuridici, l'applicazione analogica dell'art. 343 c.c., comma 2, è impedita dal fatto che la norma costituisce puntuale applicazione dell'art. 45 c.c., comma 3, secondo la quale l'interdetto ha il domicilio (necessario) del tutore, mentre il domicilio del beneficiario dell'assistenza di sostegno si determina alla stregua dell'ordinario criterio di cui all'art. 45 c.c., comma I (per analoga argomentazione in tema di inabilitazione, v. Cass. Civ., 20164/2004). D'altra parte se è comprensibile che la tutela possa (ma non debba) essere trasferita nel luogo in cui ha domicilio il soggetto che integralmente si sostituisce all'interdetto, meno comprensibile sarebbe il trasferimento dell'amministrazione di sostegno dal luogo ove il beneficiario risiede o ha il domicilio, perché, a differenza dall'interdetto, egli, anche dopo la nomina dell'amministratore, è legittimato a interloquire con il giudice tutelare per sollecitare l'adozione dei provvedimenti che ritenga più adeguati alla propria protezione (art. 410, 411 e 413 c.c.).

Quanto al secondo profilo, l'istanza veniva giudicata meritevole di accoglimento ed essendo il beneficiario permanentemente allocato nella struttura residenziale di Gorla Minore, dal 13 luglio 2005 (v. certificato in atti), gli atti venivano trasmessi al giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell'istanza dell'amministratore. Il provvedimento veniva assunto in composizione monocratica, giusta l'art. 411, comma I, c.c.

Con decreto dell'8 febbraio 2012, il giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, ricevuti gli atti, li restituiva per competenza al GT di Varese, ritenendo che, nella scelta del giudice tutelare competente, priorità dovesse essere assegnata alla residenza anagrafica "per esigenze di certezza del diritto"

Reputa questo Giudice Tutelare che sia necessario sollevare giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto negativo di competenza, affinché indichi il Tribunale competente per l'amministrazione di sostegno di T, iscritta al n. 380 dell'anno 2010. Sulla possibilità di sollevare il conflitto di competenza, in caso di contrasti in ordine al "trasferimento" della procedura (già aperta e conclusa, perciò in *itinere*), si è, anche di recente, mostrata favorevole la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. civ., Sez. VI - I, ordinanza 16 settembre 2011 n. 19017, Rv. 620058), recependo, in argomento, le recenti proposizioni ermeneutiche della Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 18 febbraio 2010, n. 51) e valorizzando il fatto che il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare.

IN DIRITTO

Non si condivide l'impostazione assunta dal GT di Busto Arsizio e, in specie, la esclusiva ed assorbente prevalenza assegnata al dato formale della residenza, così sembrando che si trascuri la volontà del beneficiario, espressa tramite il suo

amministratore, di poter beneficiare del Foro Giudiziario di maggiore prossimità, in ragione della oramai radicata dimora abituale nel circondario di Busto Arsizio, in Gorla Minore, avendo quivi il beneficiario la sede dei suoi affetti e affari dalla data del 13 luglio 2005 (v. certificato della CP San ...). Il fatto, poi, che la procedura sia incardinata, per l'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno, dinanzi al giudice della residenza e non della dimora abituale (circostanza consentita dagli artt. 404 c.c. e 712, 700-bis c.c.), certo non esclude il diritto del soggetto vulnerabile, dopo l'apertura della misura di protezione, di trasferire la competenza sulla stessa, nel foro del luogo dove si svolgono le vicende di vita abituale e quotidiana.

In ordine alla competenza del Tribunale di Busto Arsizio, la *ratio legis* sottesa alla individuazione dell'organo competente per la tutela dell'incapace è quella di offrire al medesimo *"il servizio pubblico di protezione a lui più vicino"*, nel rispetto della dignità del protetto e nella ricerca della soluzione giuridica a lui più confacente. E, allora, è l'organo del luogo dove l'adulto incapace effettivamente vive a dovere curare il percorso fisiologico del soggetto sub protezione. Si esprime in tal senso la migliore dottrina allorché scrive: *"si deve prediligere una lettura che dia al criterio [di cui all'art. 404 c.c.] un contenuto effettivo rifuggendo da letture formalistiche"*. Ciò vuol

dire che va radicata la competenza del domicilio attuale, piuttosto che della residenza formale. La scelta interpretativa sin qui condotta è coerente con l'art. 404 comma 1 c.c.¹ e con il concetto di matrice internazionale e comunitario di "residenza abituale" che radica la competenza giurisdizionale del giudice nelle controversie transfrontaliere aventi ad oggetto la protezione degli adulti incapaci (v. Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000, *"protection internationale des adultes"*). Nella Convenzione dell'Aja, il concetto di «residenza abituale» non viene definito, ma in Dottrina, quanto al criterio di cui si discute, si è parlato di *forum conveniens* ovvero la posizione migliore per tutelare l'interesse del soggetto adulto incapace. La conferma, peraltro, si trae dalla legislazione in materia di trattamenti sanitari obbligatori, essendo espressamente prevista la possibilità di un provvedimento di TSO disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo ed ancora la possibilità di un provvedimento di TSO adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi (v. artt. 34, 35 legge 833/1978). La sede di competenza, quindi, rifugge da connotazioni strettamente formalistiche ed approda in un lido semanticamente "fattuale". L'idea che la residenza abituale sia una nozione di fatto si apprezza anche nella Risoluzione (72) del Consiglio d'Europa relativa all'unificazione dei concetti giuridici di domicilio e residenza. La residenza è indicata in senso fattuale come il luogo in cui la persona *«habite pendant un certain laps de temps»* ed è abituale in ragione di due fattori indicativi: durata e continuità. Il concetto in discussione non costituisce una esclusiva del diritto internazionale atteso che se ne rinviene traccia anche nel diritto comunitario: nel regolamento 2201/2003, ad esempio, in materia di responsabilità genitoriale². Trattasi di concetto permeato anche nel diritto interno (v. artt. 43 c.c., 145 c.p.c.).

Per le considerazioni illustrate, si reputa che, pur dopo l'istituzione dell'amministrazione di sostegno presso la sede di residenza formale del beneficiario, permanga il diritto della persona sotto protezione ad ottenere il trasferimento, per competenza, della misura stessa, presso il Circondario in cui si colloca la sua

¹ Che radica la competenza nel luogo di residenza o nel domicilio del beneficiario

² Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza del 2 aprile 2009: Per "residenza abituale", ai sensi delle disposizioni di cui all'art.8, n.1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n.2201, deve intendersi il luogo caratterizzato da una particolare integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, in considerazione della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, nonché della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche ed ancora di quelle che sono le relazioni familiari e sociali del minore in quel determinato Stato.

“residenza abituale”, anche per favorire (per la vicinanza geografica) l’attività amministrativa e gestionale, altrimenti a rischio di pregiudizio per un mero appiglio formalistico³.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 45 c.c.

RICHIEDE, d’ufficio, il regolamento di competenza alla Suprema Corte di Cassazione perché risolva il conflitto negativo di competenza sorto a seguito del decreto del giudice tutelare di Tribunale di Varese, dell’11-12 gennaio 2012 e del decreto del giudice tutelare del tribunale di Busto Arsizio, dell’8-10 febbraio 2012.

Letto ed applicato l’art. 47, c.p.c.

DISPONE la rimessione del fascicolo di Ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, presso il Palazzo di Giustizia, in Roma (00193), P.zza Cavour.

SI COMUNICHI, a cura della Cancelleria:

all’amministratore di sostegno

al beneficiario,

al Pubblico Ministero

VARESE, 16 FEBBRAIO 2012

IL GIUDICE TUTELARE
GIUSEPPE BUFFONE

³ In tal senso la prevalente giurisprudenza dei giudici tutelari. V., ex multis: Trib. Arezzo, decreto 7 febbraio 2011 in *dejure*: Con riguardo all’istituto dell’Amministratore di sostegno il G.T. competente a gestire l’amministrazione è individuato con riferimento alla residenza o al domicilio attuale dell’amministrato e a nulla rileva la circostanza che l’amministrazione sia stata aperta da altro G.T. giacché non sussiste alcun ostacolo al trasferimento, da uno ad altro ufficio del G.T., del fascicolo relativo alla gestione di persone incapaci.